



Prot. n. 168421  
del 16/04/2008

**OGGETTO:** Richiesta chiarimenti in merito al parere  
prot. n. 0248460/07/11/06/RM/GRM/URB.09/P

**Il Comune** chiede se il parere di cui all'oggetto, espresso da questo Ufficio e relativo ad un fabbricato che si trova nel centro storico **dello stesso Comune**, ha valenza di carattere generale oppure è un parere specifico sul progetto di ristrutturazione presentato al Comune" e quale valore abbiano le affermazioni in esso contenute in ordine all'altezza del fabbricato.

Sulla questione si osserva quanto segue.

Tutti i pareri espressi da questa Posizione di Funzione, ivi compreso quello di che trattasi, hanno carattere generale e concernono l'interpretazione delle norme che disciplinano i casi oggetto dei quesiti, non entrando nel merito dei fatti esposti nei quesiti stessi.

Nel parere in oggetto in particolare si spiega che quando l'altezza di un edificio risulta da una licenza edilizia o da un altro atto o provvedimento amministrativo, questa non può essere rimessa in discussione sulla base di norme che sono entrate in vigore successivamente e che l'art. 13 del R.E.T., come i corrispondenti articoli dei Regolamenti edilizi comunali ad esso adeguati, non ha effetto retroattivo.

Data la natura del parere, le affermazioni in esso contenute in ordine all'altezza dell'edificio non possono in alcun modo prevalere sulle valutazioni di merito che deve svolgere la Struttura del Comune competente all'istruttoria della pratica ed al rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario per poter eseguire l'intervento richiesto.